

Deroga circolazione dei veicoli cisterna e delle cisterne per trasporto materie pericolose

Con l'ADR 2009 e la normativa nazionale DLG 27.1.2010 n. 35, la circolazione dei veicoli cisterna destinati al trasporto di merci pericolose non rispondenti alle disposizioni dell'ADR e l'utilizzo delle cisterne non conformi alle stesse disposizioni non è più ammessa, la circolazione viene consentita solo a determinate condizioni e per un limitato periodo di tempo entro il quale il parco veicolare deve essere messo a norma.

Per i **veicoli cisterna** e per le **cisterne**, la deroga riguarda esclusivamente il trasporto di alcuni **prodotti petroliferi della classe 3** (n. ONU 1202, 1267, 1136, 3256) e **della classe 9** (n. ONU 3257).

Nei casi di non rispondenza ai requisiti fissati dalla deroga o comunque per il trasporto di materie diverse dai prodotti specificati, **la dismissione del veicolo-cisterna o della cisterna** dovrà avvenire **entro due anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale.**

Le deroghe per la circolazione riguardano:

1. **Veicoli-cisterna*** :

gli **autoveicoli-cisterna** destinati al trasporto delle seguenti materie:

- ✓ **Classe 3: n. ONU 1202** (GASOLIO);
- ✓ **Classe 2: n. ONU 1965** (IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA)

2. **Rimorchi-cisterna o semirimorchi-cisterna** destinati al trasporto delle seguenti materie:

- ✓ **Classe 2:**

n. **ONU 1965** (IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA)

- ✓ **Classe 3:**

n. **ONU 1136** (DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI),

n. **ONU 1267** (PETROLIO GREGGIO),

n. **ONU 1999** (CATRAMI LIQUIDI),

n. **ONU 3256** (LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S.);

- ✓ **Classe 9:**

n. **ONU 3257** (LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S.)

Costruiti anteriormente all'1.1.1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (recepita dal DLG 27.1.2010 n. 35) possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, per **non oltre venticinque anni dalla data della prima immatricolazione**, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- siano stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in **vigore al 31 dicembre 1996**;
- siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal vigente CDS.

I veicoli costruiti anteriormente all'1.1.1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, **destinati al trasporto delle restanti merci pericolose**, non compresi fra quelli per cui vale la deroga appena sopra indicata, non vanno messi fuori servizio, ma possono continuare ad essere utilizzati sul territorio nazionale, **per non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DM 18.2.2010** (pubblicato sulla GU il 12.3.2010), purché soddisfino le condizioni di sicurezza richieste per il trasporto di merci pericolose su strada previste dal vigente CDS.

Cisterne**. Le cisterne destinate al trasporto su strada delle sotto elencate materie:

- **Classe 2;**
- **Classe 3:**
- n. **ONU 1202** (GASOLIO),
- n. **ONU 1136** (DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI),
- n. **ONU 1267** (PETROLIO GREGGIO),
- n. **ONU 1999** (CATRAMI LIQUIDI),
- n. **ONU 3256** (LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S.);
- **Classe 9:** n. ONU 3257 (LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S.),

costruite anteriormente all'1.1.1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE (recepita dal DLG 27.1.2010 n. 35) possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, **per non oltre venticinque anni dalla data della prima immissione in servizio**, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- siano state costruite secondo le disposizioni nazionali in vigore al 31.12.1996;
- siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose su strada, vigenti prima dell'entrata in vigore del DLG 27.1.2010 n. 35.

Tutte le restanti cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada, costruite anteriormente all'1.1.1997 e non conformi alle disposizioni di cui alla direttiva 2008/68/CE, non vanno poste fuori servizio, ma possono continuare ad essere utilizzate sul territorio nazionale su strada per **non oltre ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DM 18.2.2010 (pubblicato sulla GU il 12.3.2010), purché soddisfino le condizioni di sicurezza previste dal Codice della strada prima dell'entrata in vigore del DLG 27.1.2010 n. 35.

* un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione)

** un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura. Quando il termine è impiegato da solo, comprende i contenitori-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne smontabili e le cisterne fisse come definite nella presente sezione come pure le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM